

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**

**ASSOCIAZIONI E/O SOCIETA' SPORTIVE**

**Prodotto 2001 - parte "A" di polizza**  
(Composto da n° xx pagine)

**CONTRAENTE: Associazione Centri Sportivi Italiani - ACSI**  
**Via Montecatini ,5 – 00186 Roma**

**NUMERO DI POLIZZA: 2278/65/45736610**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono:

- per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione;
- per "**Polizza**": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "**Contraente**": La persona fisica e/o giuridica che stipula l'assicurazione;
- per "**Assicurato**": la associazione sportiva Contraente e le società sportive associate/affiliate, nonché i loro associati/tesserati/iscritti.
- per "**Società**": Unipol Assicurazioni s.p.a.;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "**Cose**": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "**Scoperto**": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Franchigia**": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- Per "**Dipendenti**": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge;
- per "**Ausiliari**": tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere e organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, **giudici di gara**, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale e amministrativo;

**Edizione 23/5/2006**

**ATTIVITA' SPORTIVE E/O RICREATIVE – LUDICO CULTURALI ESERCITATE DAGLI ASSICURATI**

Attività sportiva

Assicurasi l'attività sportiva dell'associazione con esclusione delle seguenti pratiche sportive: la pratica di pugilato (escluso allenamenti), atletica pesante alpinismo, free-climbing, tuffi dal trampolino, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, paracadutismo e sport aerei in genere, jumping e simili, sports comportanti l'uso di veicoli e/o natanti a motore, immersione con autorespiratore in mare, laghi e fiumi, rafting e simili, nonché sports estremi in genere

Attività ricreativa – ludico – culturale

Feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti.

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

L'assicurazione si intende prestata a favore dell' Assicurato, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività istituzionalmente di sua competenza in relazione alla disciplina sportiva esercitata e ad attività ludiche/culturali nulla escluso né eccettuato, indicata nel frontespizio di polizza, più precisamente:

- promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell'attività sportive, svolte sia a livello pratico (Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.);
- partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali
- esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi, comprese tribune in muratura e/o tubolari;
- uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività sportiva descritta in polizza;
- attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
- esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di alimenti in genere;
- dal servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;
- attività ricreative – ludico – culturali come indicato nel paragrafo "attività sportive e/o ricreative esercitate dagli Assicurati".

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per fatto commesso da ausiliari. (persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo), La garanzia comprende anche la RC Personale di tali persone, come da Cond. Speciale 29;
- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile personale degli associati/allievi/tesserati/iscritti per danni cagionati a terzi. Tali persone sono considerate terze nei confronti dell'Assicurato/Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate. Gli associati non sono considerati terzi tra loro per i danni subiti durante la partecipazione ad attività.

La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette persone, per la loro identificazione si farà riferimento ai libri associativi che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta.

Gli atleti delle altre associazioni e/o società sportive sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate ma non terze nei confronti degli associati, allievi, tesserati e/o iscritti del Contraente durante lo svolgimento delle attività sportive.

L'assicurazione, limitatamente alle ipotesi di malore o decesso verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva, è valida a condizione che l'Assicurato abbia richiesto ad ogni associato, allievo, tesserato e/o iscritto – e ne sia in possesso prima dell'inizio dell'attività sportiva – idoneo certificato medico attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva, ciò ove richiesto da norme di legge e/o regolamenti.

Alla scadenza di tale certificato occorre il relativo rinnovo in tempo utile prima della scadenza.

#### **Organizzazione di manifestazioni, gare o allenamento.**

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'organizzazione e/o gestione di manifestazioni e/o gare sportive a livello locale, provinciale, regionale e/o nazionale.

Gli atleti delle altre associazioni società e scuole sportive partecipanti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente ma non terzi rispetto agli associati/iscritti dell'associazione Contraente.

#### **MASSIMALI (per sinistro)**

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

##### **GARANZIA R.C.T./R.C.O./R.C.I. (art. 13)**

Massimale unico € 3.000.000,00 per sinistro

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e/o RCO/RCI, il massimo esborso della Società non potrà superare il suddetto massimale.

#### **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi.
- c) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività sportiva dichiarata in polizza;

#### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

##### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Salvo il caso di comprovata buona fede del Contraente.

##### **Art. 2 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

##### **Art. 3 – Pagamento del premio**

###### **A) Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

###### **B) Regolazione del premio**

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo come sopra indicato.

A tale scopo:

###### **a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del numero degli iscritti.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

###### **b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati**

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

**c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**d) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

**Art. 6 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

**Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

**Art. 9 – Durata e proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

**Art. 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 – Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

**Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione**

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

**B) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso Danno Biologico.**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (rivalso I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente

comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

**3) buona fede I.N.A.I.L.**

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè ciò non derivi da comportamento doloso.

La garanzia RCO viene prestata su dichiarazione dell'Assicurato che le persone iscritte all'INAIL da parte dell'Assicurato al momento della stipula del presente contratto sono 3 dipendenti e 5 lavoratori a progetto;

**C) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

**Art. 14 – Validità territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

**Art. 15 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

**Art. 16 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovatisi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- n) subiti da animali

**Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

**Art. 18 – Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

**Art. 19 – Franchigia**

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro. Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in polizza per specifiche garanzie.

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA**  
(Sempre operanti)

**Art. 20 - Committenza auto**

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

**Art. 21 - Danni ai veicoli**

L'assicurazione comprende i danni subiti da:

- 1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato, in aree ad uso parcheggio;
- 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito delle aree ove si svolge l'attività assicurata descritta in polizza;
- 3) veicoli sotto carico e scarico;
- 4) cose trovantisi sui veicoli sopraindicati.

Restano comunque esclusi i danni da furto, da incendio nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

**A parziale deroga di quanto previsto all'art. 19** la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00.

**Art. 22 - Danni da incendio**

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

**Art. 23 - Danni da interruzione e/o sospensione di attività**

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

**Art. 24 - Proprietà di fabbricati**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende anche:

- a) i rischi relativi all'esistenza di antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compreso piante ed alberi (escluso alberi di alto fusto), delle attrezzature sportive e per giochi non a motore per bambini, strade private, recinzioni in genere e/o pannelli antirumore nonché anche automatici;
- b) i rischi relativi a lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione, eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese, nonché lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, interamente appaltati ad imprese. Per i lavori appaltati ad imprese la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori (vedi comma seguente);
- c) la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.lgs 494/96 nella sua qualità di "committente" i suddetti lavori. Le imprese esecutrici i lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi  
La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.
- d) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da infiltrazioni di acqua, rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

La garanzia comunque non comprende il rischio relativo alla proprietà di stadi, arene, ippodromi, sferisteri, velodromi, palazzetti dello sport

**Art. 25 - Garanzia Inquinamento accidentale**

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 per anno assicurativo.

**Art. 26 - Danni a cose in consegna - custodia**

A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purché i danni non si verificano durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate" all'Assicurato".

**Art. 27 - Cose consegnate**

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 c.c., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. nonché i danni derivanti da incendio.

**A parziale deroga di quanto previsto all'art. 19** la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 200,00.

**Art. 28 - Estensioni diverse**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti semprechè il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124) per i danni derivanti dai sottoelencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, ma esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla organizzazione di visite e corsi che si svolgono all'interno dei locali, impianti ed aree gestite dal Contraente;
- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- g) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonchè i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- i) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- j) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- k) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonchè lavori di giardinaggio in genere, e escluso taglio, potatura ed abbattimento di alberi.
- l) nella qualità di committente dei rischi sopraelencati.

**Art. 29 – Responsabilità civile personale degli ausiliari - ausiliari considerati terzi**

L'assicurazione comprende la RC Personale degli "Ausiliari" in relazione alle attività indicate (descrizione del rischio) in polizza. Gli associati e/o allievi della Contraente e/o di altre società sportive sono considerati terzi nei confronti di tali persone.

Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni corporali) nei confronti dell'Assicurato/Contraente, ma non terze tra loro.

**Art. 30 - Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere**

L'assicurazione comprende i danni corporali (morte e lesioni personali) cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza., per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza stessa.

**Art. 31 – Danni subiti da non dipendenti**

L'assicurazione, a deroga dell'art. 15 lett. b delle norme di polizza, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso

**Art. 32 – Clausola Broker**

alla Società di Brokeraggio B&S Italia Spa ufficio di Genova e' affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di broker dell'A.C.S.I. – ai sensi della legge 28.11.84 n°792.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

**Iscrizione ACSI**

La garanzia di polizza, limitatamente alle Società sportive, è valida in relazione al fatto che le società stesse risultano affiliate alla Contraente; il Contraente e le Società sportive prendono atto che l'eventuale revoca della suddetta affiliazione comporta l'automatico e volontario recesso dalla presente polizza con effetto dal giorno della revoca.

Su richiesta dell'Assicurato la Compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio (al netto delle imposte) relativa all'eventuale periodo di rischio non corso, calcolato in base al numero di atleti iscritti alla Società sportiva.

**CONDIZIONE SPECIALE OPERANTE****A) Franchigia pari all'indennizzo liquidato da polizza infortuni**

Premesso che Assicurato/Contraente dichiara di aver stipulato con Unipol polizza infortuni n° 2278/77/45736607 – 2278/77/45736608 a favore di tutti gli associati/allievi, l'assicurazione, limitatamente ai soli danni corporali subiti da tali persone, si intende prestata con l'applicazione di una franchigia pari all'importo dell'indennizzo liquidato dalla polizza infortuni, con un minimo di franchigia di Euro 1.500,00. Tale franchigia si applica anche nel caso di non operatività e/o annullamento della polizza infortuni sopraindicata.

Assicurato/Contraente \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_

**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 3 Pagamento del premio
- Art. 8 Recesso in caso di sinistro
- Art. 11 Foro competente
- Art. 15 Persone non considerate terzi
- Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 19 Franchigia
- Art. 33 Clausola broker

Data \_\_\_\_\_

CONTRAENTE \_\_\_\_\_